

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

colo col determinare che l'amnistiato non perda le cose confiscate, e che della grazia e dell'indulto godano così quelli che pagarono già la pena pecuniaria come quelli che non hanno pagato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Della Rocca di rammentare che nel sistema dei nostri vigenti Codici l'amnistia non solamente può estinguere l'azione penale dei procedimenti in corso, ma benanche le pene pronunziate con sentenze divenute ormai irrevocabili. Ciò è letteralmente scritto nell'articolo 30 del Codice di procedura penale.

Percorra tutti i decreti di amnistia degli ultimi 10 anni, e vi troverà un'applicazione costante di codesta regola.

Ora l'onorevole preopinante ha tutte le ragioni, quando sostiene che l'amnistia, nel caso di un giudizio pendente, se tronca il cammino di un'azione non ancora esaurita con una condanna, non può e non deve produrre gli effetti medesimi di una condanna, rispetto alle cose confiscate ed ai pagamenti che potessero pretendersi.

Non si può in quel caso dubitare che rimangano intatte le ragioni reciproche delle parti, appunto perchè non può trovar più luogo se non un giudizio civile sopra interessi civili, non essendovi più la possibilità che si proceda oltre in via penale.

Ma l'articolo va inteso *singula singulis referenda*; imperocchè, per brevità di locuzione sono messe insieme l'amnistia, la rimessione della parte offesa, l'indulto, la grazia.

Anche la rimessione della parte offesa, in certi casi, come fra congiunti, può avere luogo dopo la pronunzia della condanna, come può aver luogo prima e nel corso del procedimento. La grazia non interviene che dopo la pronunzia della condanna.

Quindi la disposizione non ha che questo significato ed effetto, che cioè, nei casi in cui si sia veramente consumata in modo legale la confisca delle cose che costituiscono il corpo del reato, il che suppone una sentenza di condanna irrevocabile in cui siasi pronunziata tale confisca, l'amnistia non produce l'effetto di distruggere codesta parte della sentenza medesima.

Similmente, se vi sono state condanne passate in giudizio a pene pecuniarie, le quali si trovino di già soddisfatte all'erario, sarebbe cagione di gravissimo disordine ed impaccio volere obbligare lo Stato a farne la restituzione. Una disposizione diversa da quella che vi è proposta, sapete in quale effetto si risolverebbe? Nel creare un ostacolo il più delle volte insuperabile alla pubblicazione di decreti di amnistia in materie somiglianti.

Tale è stata d'altronde la massima costantemente

applicata senza inconvenienti nei decreti di amnistia fino ad oggi pubblicati.

Laonde io credo che ci troviamo perfettamente d'accordo coll'onorevole Della Rocca, quando il suo scopo altro non sia, se non d'impedire, che pubblicandosi un'amnistia nella pendenza di un giudizio, possa già trattarsi l'imputato, come se fosse stato condannato, rispetto alle cose confiscate o alle pene pecuniarie.

Quando l'amnistia tronca un giudizio pendente, cessano tutti gli effetti dell'azione penale, e si trasporta nel giudice civile la cognizione di tutte le ragioni e controversie indecise riguardanti interessi pecuniari.

Credo avere anche udito, sebbene fugacemente, accennare dall'onorevole Della Rocca ad un concetto, cui non potrei menomamente aderire, quello cioè che fosse lecito agl'imputati di rinunciare all'amnistia ..

DELLA ROCCA. Ho detto che vorrei proporre.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non esistendo la proposta, non voglio fare una discussione accademica: ma consideri l'onorevole Della Rocca che l'amnistia non è un provvedimento di Governo che si emani nell'interesse degli individui imputati; no; esso è un provvedimento di alto interesse pubblico, consigliato dalle condizioni politiche ed economiche della società, la quale, anzichè risentire vantaggio dal procedersi oltre in alcuni giudizi penali, specialmente per fatti d'indole politica, trova preferibile che si stenda un velo di oblio sopra il passato, per ripristinare la pace e la concordia là dove le passioni si sarebbero assai più inasprite dalla lotta giudiziaria.

Ora è evidente che in simil caso non può nè deve dipendere dalla volontà di alcun privato di impedire codesto benefico effetto, il quale, lo ripeto ancora, è d'interesse sociale, non privato beneficio ed utilità.

Ma siccome non esiste alcuna proposta concreta, credo inutile di trattenermi su questo argomento.

Spero perciò che l'onorevole Della Rocca si dichiarerà contento della spiegazione, d'altronde molto naturale, da me data sull'articolo 110. E dove egli creda che anche l'onorevole relatore della Commissione debba dichiarare se questa aderisca alla mia opinione, potrà questi concorrere a calmare le apprensioni, ed a dilguare i dubbi dell'onorevole preopinante.

MELCHIORRE. Credo sieno inappuntabili le teorie enunciate dall'onorevole guardasigilli, ma mi pare nel tempo stesso che egli non ne abbia fatto rigorosa applicazione nelle disposizioni contenute nell'articolo 91 della Commissione. Vorrei ragionare